# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1016)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TROPEANO, ZICCARDI, DI MARINO, ROMEO, GAROLI, CAZZATO, COLOMBI, FERMARIELLO, GIOVANNETTI, LUCCHI Giovanna, BACICCHI, TOURN Maria Luisa, CARRI, GADALETA, DE SIMONE, MACCARRONE, MAFAI DE PASQUALE Simona, MARANGONI, MOLA, PINNA, POLLASTRELLI, RAPPOSELLI, SCUTARI, SESTITO, SGHERRI e SPARANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1977**

## Norme relative alla massima occupazione in agricoltura e all'impiego di manodopera agricola ed edile disoccupata nell'esecuzione di opere pubbliche socialmente utili

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 marzo 1970, n. 83, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli, venivano istituite commissioni regionali, provinciali e locali per la manodopera agricola, strutturate in modo da accogliere la richiesta di partecipazione dei lavoratori alla formulazione di proposte, emanazione di direttive e adozione di deliberazioni in tema di occupazione ed assistenza in agricoltura, da coinvolgere enti di sviluppo e datori di lavoro nella diretta assunzione di responsabilità per il più ordinato impiego della manodopera agricola, da consentire un qualche coordinamento con le scelte di programmazione economica regionale e comprensoriale.

L'esperienza maturata in questi anni dimostra che le commissioni sono riuscite ad assolvere ai loro compiti essenziali, pur tra le comprensibili innumerevoli difficoltà insite nella gravità della situazione economica generale, particolarmente riflesse nelle strutture produttive più deboli e nell'agricoltura, con maggiore incidenza nel Mezzogiorno d'Italia. Ciò sta a ribadire l'utilità della loro istituzione e a suggerire l'opportunità di affidamento di nuovi compiti, in particolare alle commissioni locali, nell'intento di rendere possibile la determinazione previsionale della manodopera agricola annualmente occorrente per

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

soddisfare le necessità di un'agricoltura che intenda utilizzare tutte le risorse disponibili per avviare, nel pieno rispetto delle scelte di programmazione economica regionale e comprensoriale, processi di adeguamento alle esigenze produttive più rispondenti ai bisogni nazionali e maggiormente suscettibili di promuovere l'ampliamento dei livelli occupazionali, sia per realizzare le necessarie opere di trasformazione ed ammodernamento, che per assicurare il progressivo incremento quantitativo e qualitativo della produzione.

In tale direzione sono stati orientati, peraltro, quasi tutti i provvedimenti recentemente adottati, od in via di adozione, in favore dell'agricoltura; in essi appare estremamente chiaro l'intendimento di finalizzare gl'investimenti in favore del settore, al pari di quelli destinati ad altri settori, all'aumento della produttività e all'accrescimento dei livelli occupazionali.

Non si può dire, però, che gli sforzi finora compiuti, in modo non del tutto organico e controllato, abbiano portato al conseguimento di successi di rilievo nella direzione voluta, se è vero che proprio nel corso dell'ultimo anno, anche per l'andamento climatico sfavorevole in estese regioni territoriali, e non escluso il ritardo nell'adozione di misure da tempo ritenute improcrastinabili, non hanno prodotto gli effetti sperati.

Infatti, al più elevato — anche se ancora assolutamente insufficiente — volume di finanziamenti delle attività agricole, non solo non ha corrisposto un equilibrato incremento della produzione in tutto il territorio, ma ha fatto riscontro, su scala nazionale, globalmente, una riduzione dell'occupazione, pur in presenza di un lieve aumento degli occupati dipendenti nel Mezzogiorno.

Gli accordi programmatici tra le forze democratiche, consapevoli della necessità di una unitaria assunzione di responsabilità di fronte al Paese, per farlo uscire dalla crisi e farlo andare avanti, nell'affermare la priorità della lotta all'inflazione e per il risanamento finanziario, sottolineano l'urgenza di porre su basi sane e durature lo sviluppo della produzione e dell'occupazione, ed avvertono, per l'agricoltura, anche la necessità di privilegiare, negl'interventi già definiti, le irrigazioni, la forestazione, la zootecnia e le altre colture ad esigenze tipicamente meridionali, sempre nel quadro di corretti rapporti istituzionali Stato-Regioni e nella prospettiva di una revisione delle convenzioni comunitarie.

La realizzazione degli obbiettivi fissati negli accordi programmatici dev'essere tenacemente perseguìta, avendo sempre presente l'esigenza di estendere e stabilizzare l'occupazione in agricoltura; dal che discende non soltanto la necessità di assicurare la scrupolosa utilizzazione degl'investimenti in aderenza alla programmazione economica regionale, ma anche di garantire livelli occupazionali adeguati alle effettive esigenze colturali e di produttività.

Il tutto non disgiunto dalla ricerca di modi e mezzi per pervenire, gradualmente, al superamento di una concezione ancora assistenzialistica d'interventi in favore di lavoratori agricoli in disoccupazione. E ciò al fine di rendere possibile, sin d'ora, nell'interesse della collettività, anche l'utilizzazione produttiva di tante energie disponibili, mediante l'integrazione salariale, largamente compensata dal valore economico e sociale delle opere eventualmente realizzate.

Con lo stesso intendimento si ritiene di potere e dover considerare l'utilizzazione produttiva di lavoratori edili in disoccupazione.

Ad alcune almeno delle finalità su rappresentate s'intende rispondere con il presente disegno di legge, che essenzialmente prevede:

agli articoli 1 e 2, l'ampliamento del potere delle commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 — opportunamente integrate —, chiamate a determinare il numero delle giornate lavorative occorrenti per assicurare la massima occupazione dei lavoratori agricoli, attribuendo a ciascuna unità lavorativa disponibile 250 giornate annue, a coordinare il collocamento in agricoltura, nonchè a determinare la previsione della disponibilità di giornate lavorative in relazione all'esigenza di realizzazione dei piani colturali di cui all'ar-

ticolo 11 del citato decreto-legge n. 7, delle opere pubbliche di bonifica, miglioramento e forestazione, dei progetti di trasformazione fondiaria ed agraria, costruzione ed ammodernamento d'impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

all'articolo 3, l'espletamento dei compiti e degli adempimenti devoluti alle commissioni, ove queste non esistono, da parte delle sezioni per il collocamento, sentiti i due rappresentanti designati dal consiglio comunale;

all'articolo 4, la fissazione dei termini per la rimessione dei dati di cui agli articoli 1 e 2 alla commissione regionale.

All'articolo 5, la facoltà dei comuni e dei loro consorzi a predisporre piani di utilizzazione di lavoratori agricoli ed edili disoccupati per l'esecuzione di opere pubbliche socialmente utili;

all'articolo 6, le modalità per procedere alla corresponsione dell'intera retribuzione o all'integrazione salariale in favore dei lavoratori utilizzati per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 5;

all'articolo 7, la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi ai rapporti nascenti dall'attuazione dell'articolo 5, se non diversamente assolti;

all'articolo 8, l'elaborazione da parte della commissione regionale dei dati forniti dalle commissioni locali, al fine di formulare le proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica di manodopera;

all'articolo 9, la determinazione delle condizioni per pervenire all'approvazione di progetti e piani, concessione di autorizzazioni, prestiti e mutui agevolati;

all'articolo 10, le misure sanzionatorie per i casi di ingiustificato inadempimento ed il procedimento di revoca dei benefici;

all'articolo 11, il finanziamento.

Si fida nella sollecita approvazione del proposto disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, integrate — ai fini della presente legge — da due rappresentanti designati dal consiglio comunale, ogni triennio, oltre ad assolvere i compiti assegnati dall'articolo 7 del citato decreto-legge, determinano, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il numero di giornate lavorative occorrenti per assicurare la massima occupazione dei lavoratori agricoli nell'anno solare successivo, prevedendo per ciascuna unità lavorativa disponibile nel territorio di loro competenza l'impiego per 250 giornate.

Le stesse commissioni, al fine di garantire i livelli occupazionali prefissati in attuazione della presente e di altre leggi in materia, coordinano il collocamento dei lavoratori nelle aziende agrarie, in quelle forestali, nei cantieri anche se gestiti da enti pubblici quando, oltre ad utilizzare personale proprio, ricorrono all'assunzione di altri lavoratori.

Le commissioni, inoltre, vigilano sulla mobilità interaziendale della manodopera agricola locale.

Art. 2.

Le commissioni locali, integrate come al precedente articolo 1, entro il 30 ottobre di ciascun anno determinano la previsione della disponibilità delle giornate lavorative in agricoltura sulla base:

*a*) del numero di giornate lavorative indispensabili per l'attuazione dei piani colturali dichiarati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e che i titolari delle aziende, o chi per loro, sono tenuti ad indicare entro il 15 ottobre di ciascun anno;

*b*) del numero di giornate lavorative ritenute necessarie dagli enti preposti all'esecuzione — diretta o per concessione — di opere pubbliche di forestazione, di bonifica agraria, di miglioramento fondiario, o comunque collegate allo sviluppo agricolo, e da comunicare a ciascuna sezione locale per il collocamento entro il 15 ottobre di ciascun anno, per le opere ricadenti sul territorio di competenza della sezione stessa;

*c*) del numero delle giornate lavorative occorrenti alla realizzazione di progetti di trasformazione fondiaria ed agraria, nonchè di acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento d'impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per i quali vengono concessi contributi o mutui in base alla legislazione vigente, da indicare nelle relazioni che accompagnano i progetti e da comunicare alle sezioni per il collocamento territorialmente competenti entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 3.

Nelle località prive delle commissioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge provvede la competente sezione locale per il collocamento, sentiti i due rappresentanti appositamente designati, ogni triennio, dai consigli comunali.

Art. 4.

Le commissioni locali di che all'articolo 1 e, ove queste non esistono, le sezioni per il collocamento di che all'articolo 3, territorialmente competenti, provvedono a rimettere, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno, alla commissione regionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i dati relativi alle giornate lavorative occorrenti per la massima occupazione dei lavoratori agricoli e alle giornate lavorative disponibili, determinati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

I comuni e i loro consorzi, di concerto con le commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, integrate ai sensi del precedente articolo 1, possono apprestare e far pervenire alla Regione, entro il 30 ottobre di ciascun anno, piani di utilizzazione — nel proprio territorio — di lavoratori agricoli ed edili disoccupati, anche se usufruenti dell'indennità di disoccupazione, per l'esecuzione di opere pubbliche socialmente utili ed atte a favorire processi di sviluppo produttivo del territorio e dell'agricoltura.

Art. 6.

Ai lavoratori disoccupati impiegati nella realizzazione dei piani di cui all'articolo precedente è dovuto il trattamento salariale corrispondente alla loro qualifica professionale e, se percepiscono l'indennità di disoccupazione, un'integrazione retributiva sino al raggiungimento del trattamento salariale ordinario.

Al versamento degli importi retributivi dovuti provvedono gli enti che hanno apprestato i piani di utilizzazione dei lavoratori con fondi appositamente erogati dalle Regioni.

Art. 7.

I comuni ed i loro consorzi, per i rapporti nascenti dalla applicazione dell'articolo 5 della presente legge, sono esentati dall'obbligo del versamento dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, pur essendo tenuti a notificare agli enti preposti alla erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali i dati relativi all'inizio e al termine del rapporto.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà apposita evidenza contabile ai fini del rimborso, da parte dello Stato, degli oneri relativi, se non diversamente assolti.

Art. 8.

La commissione regionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sulla base dei dati forniti dalle commissioni locali e dalle sezioni locali per il collocamento ai sensi del precedente articolo 4, provvede, entro il 15 dicembre di ciascun anno:

*a*) a determinare le giornate lavorative regionalmente occorrenti per la massima occupazione dei lavoratori agricoli;

*b*) ad indicare il numero delle giornate lavorative globalmente disponibili;

*c*) a formulare le proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica della manodopera in adempimento del disposto dell'articolo 3, n. 1 e n. 3, del citato decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7;

*d*) a comunicare i dati relativi ad eventuali eccedenze o deficienze di disponibilità occupazionali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale perchè impartisca le opportune direttive ai fini della compensazione di manadopera agricola anche tra Regioni confinanti.

Art. 9.

Gli organi e gli uffici preposti all'approvazione di progetti e piani, al rilascio di concessioni ed autorizzazioni, all'erogazione di contributi e all'adozione di deliberazioni di ammissioni a mutuo, relativi ad opere considerate dalla presente legge, provvedono all'emanazione dei provvedimenti di loro competenza dopo aver accertato, oltre la regolarità formale dell'istanza, l'osservanza degli adempimenti di che al precedente articolo 2 e la conciliabilità delle opere da realizzare con le scelte di programmazione comprensoriali.

Art. 10.

Il mancato rispetto delle previsioni occupazionali — salvo casi di comprovata necessità — comporta la revoca dei provvedi-

menti di approvazione, concessione ed autorizzazione, nonchè di erogazione di contributi e mutui, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente già percepito maggiorato degli interessi di legge.

La revoca è deliberata dalla commissione regionale su proposta delle commissioni comunali territorialmente competenti.

La commissione regionale, prima di deliberare in merito, provvede a notificare agli interessati la proposta di revoca, assegnando agli stessi un termine di giorni 10 per eventuali controdeduzioni.

La delibera della commissione regionale di revoca o di reiezione della proposta è da considerarsi provvedimento definitivo.

Art. 11.

L'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 60 miliardi annui, sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Ad esso si provvede, per l'anno 1978, con i fondi di cui al capitolo 9001 del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il CIPE è autorizzato a ripartire i fondi di cui ai commi precedenti tra le Regioni proporzionalmente al numero dei lavoratori agricoli ed edili dei quali è stata richiesta l'utilizzazione ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.